



COMUNE di CONCOREZZO

Provincia di Monza e della Brianza

PATTO DI INTEGRITA' **IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI TRA IL** **COMUNE DI CONCOREZZO E I PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI GARA**

Il presente Patto di Integrità costituisce parte integrante degli atti di gara per affidamento di lavori servizi e forniture importi pari o superiori a 40.000 euro di cui costituisce un allegato e del contratto che ne consegue.

Questo documento, già sottoscritto dal legale rappresentante del Comune di Concorezzo, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento sottoscritto dal titolare o rappresentante legale del soggetto concorrente comporterà l'esclusione automatica dalla gara.

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il Patto di Integrità degli appalti nell'ambito territoriale del Comune di Concorezzo regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti del Comune per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in relazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs.n.36/2023.
2. Esso stabilisce la formale e reciproca obbligazione tra il Comune e gli operatori economici richiamati al comma 1, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
3. L'espressa accettazione del presente Patto di Integrità costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara, nonché per l'iscrizione ad albi/elenchi di fornitori e/o prestatori di servizi. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei disciplinari di gara e nelle lettere d'invito.

4. Il legale rappresentante dell'operatore economico concorrente dichiara di accettare il presente Patto di Integrità ai fini sia della procedura di affidamento, sia dell'iscrizione ad albi/elenchi di fornitori e/o prestatori di servizi. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Articolo 2

Obblighi degli operatori economici nei confronti del Comune

In sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, ovvero in sede di iscrizione ad albi/elenchi di fornitori e/o prestatori di servizi, l'operatore economico:

- 1) dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta dell'aggiudicatario;
- 2) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare l'aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto contrattuale;
- 3) dichiara di escludere ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all'aggiudicazione ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale
- 4) garantisce che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza, segretezza e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
- 5) si impegna a segnalare al Comune qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
- 6) si impegna a segnalare al Comune qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
- 7) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
- 8) si impegna a segnalare eventuali situazioni di conflitto d'interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto ai responsabili e/o ad ogni soggetto addetto al procedimento di

gara ovvero ai responsabili e/o soggetti addetti allo svolgimento della fase esecutiva del contratto;

- 9) si impegna a segnalare eventuali situazioni di parentela, di cui sia a conoscenza , rispetto al personale dipendente del Comune impegnato nella procedura d'appalto;
- 10) si impegna ad informare tutto il proprio personale ed eventualmente altri soggetti, di cui si avvale per la realizzazione dell'appalto in oggetto, del presente Patto di Integrità e degli obblighi in esso contenuti, nonché del contenuto del Codice di comportamento per i dipendenti del Comune;
- 11) si impegna a vigilare affinché gli impegni assunti con il presente patto d'integrità siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti della ditta nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- 12) dichiara di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla procedura di gara, in nessuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 c.c. o in qualsiasi relazione, anche di fatto, che abbia influito sulla presentazione della relativa offerta e comunque di poter dimostrare che l'eventuale situazione di controllo o relazione, regolarmente dichiarate, non abbiano influito sulla stessa (la suddetta dichiarazione è condizione rilevante per la partecipazione alla gara sicché, qualora la situazione appaltante, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti accerti, nel corso del procedimento di gara, una qualsiasi situazione di collegamento non dichiarata o che, se pur dichiarata, abbia comunque influito sulla formulazione dell'offerta, l'operatore economico verrà escluso);
- 13) assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato;
- 14) si impegna a non subappaltare lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese senza preventiva autorizzazione del Comune.
- 15) informa i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente e vigila affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti;
- 16) collabora con le forze di pubblica sicurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento quali, a titolo d'esempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere;
- 17) acquisisce, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione della stazione appaltante anche per cottimi e sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie: A.

- trasporto di materiali a scarica per conto di terzi; B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi; C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti; D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; E. noli a freddo di macchinari; F. forniture di ferro lavorato; G. noli a caldo; H. autotrasporti per conto di terzi; I. guardiania dei cantieri;
- 18) inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di subappalto, pena il diniego dell'autorizzazione;
- 19) comunica tempestivamente, alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; questo adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto; il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.; medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p.

Articolo 3

Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

1. Il Comune si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti del Codice di Codice di comportamento per il personale ed i dirigenti del Comune di Concorezzo, approvato con delibera della Giunta Comunale e di prescrizioni analoghe applicabili per i soggetti non tenuti all'osservazione dello stesso.
2. Il Responsabile di Settore attesta che il personale dipendente del Comune impiegato ad ogni livello nell'espletamento del procedimento di gara o procedura negoziata in argomento è consapevole del presente patto, nonché delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto di esso, con particolare riferimento alle responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri sanciti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici richiamato.

3. La stazione appaltante, inoltre:

- si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis;

- segnala, senza indugio, ogni illecito all'Autorità giudiziaria;

- rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l'aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.

Articolo 4

Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione del presente Patto di Integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

2. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dall'articolo 2 comporta:

A. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale pari allo 10% del valore del contratto (lavori, servizi e forniture);

B. la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione definitiva. L'amministrazione può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'articolo 121, comma 2, D. Lgs. 104/2010. È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno;

C. l'esclusione dalle gare future indette dal Comune per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;

D. il Comune segnala all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) l'operatore economico che abbia violato gli impegni del presente Patto di Integrità.

Articolo 5

Efficacia del Patto di Integrità

1. Gli obblighi previsti nel suddetto patto sono richiamati nei contratti di appalto, qualunque sia la forma: pubblica, scrittura privata o altra forma consentita. Le clausole del Patto di Integrità , con le relative sanzioni, potranno essere fatte valere per tutta la durata della gara e sino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento.
2. Ogni controversia inerente l'interpretazione ed esecuzione del presente Patto tra il Comune di Concorezzo ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Per il Comune di Concorezzo
Il Sindaco

Per l'impresa concorrente
il Legale Rappresentante

Il Responsabile di Servizio
